



Parco Regionale Gallipoli Cognato
Piccole Dolomiti Lucane

DECRETO DEL COMMISSARIO

N° 18
del 29.12.2021

OGGETTO:
REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 - RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE. DETERMINAZIONI.

IL COMMISSARIO

Vista la L.R. n. 28/94 disciplina l'istituzione di Parchi e Riserve naturali in Basilicata;

Vista la L.R. n. 47 del 24/11/1997, istitutiva del Parco Regionale di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane;

Visto il D.P.G.R. n. 120 del 01/07/2021 con il quale è stato nominato Commissario dell'Ente Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane il Sig. Marotta Rocco;

Considerato quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione pubblica (TUSP);

Visto che, ai sensi del predetto TUSP (art. 4 comma 1), le Pubbliche amministrazioni, non possono mantenere, direttamente o indirettamente, partecipazioni, anche di minoranza, in società, aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che l'Ente, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4 comma 2 TUSP:

1. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 2. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 3. realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato, di cui all'art. 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17 commi 1 e 2;
 4. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 5. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie apprestate a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
- ovvero al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di

beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

Rilevato che, per effetto dell’art. 24 del TUSP, l’Ente doveva provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31.12.2016, individuando quelle che devono essere alienate;

ACCERTATO che l’art. 26, comma 2, del DLGS 175/2016 prescrive espressamente che l'articolo 4 del presente decreto non è applicabile alle società elencate nell'allegato A, nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l’Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell’art. 24, c.1, T.U.S.P.;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Vista la precedente rilevazione e revisione straordinaria approvata con delibera di Consiglio Direttivo n. 93 del 22.12.2020;

Visto l’art. 20 commi 1,2 e 3 del DLGS 175/2016 che prevede che l’Ente effettui annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione,

Dato atto che, attualmente, l’Ente possiede soltanto la seguente partecipazione societaria diretta, come di seguito specificato:

GAL LE MACINE SCARL - Quota 1,09 – Società in stato di liquidazione;

Rilevato che la partecipazione GAL LE MACINE SCARL, è finalizzata alla partecipazione a specifici bandi comunitari per il finanziamento di iniziative in capo turistico ricettivo, ha come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o della regione, per cui si applica la disciplina transitoria di cui all’art. 26, comma 2, del D. Lgs. 175/2016 prescrive espressamente che l'articolo 4 del presente decreto non è applicabile alle società elencate nell'allegato A, nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni;

Rilevato che l’Ente Parco in merito alla partecipata non sostiene né costi generali né costi per organi amministrativi;

Ritenuto di confermare la detenzione della partecipazione societaria diretta, come di seguito specificato:

GAL LE MACINE SCARL - Quota 1,09;

Considerato infine che, essendo la suddetta partecipazione l’unica dell’Ente, non esistono partecipazioni da alienare, così come previsto dall’art. 24 del TUSP;

VISTO la L.R. 47/97;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

TUTTO CIO' PREMESSO

DECRETA

1. Di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dall'Ente alla data del 31.12.2020;
2. di confermare la detenzione delle seguenti partecipazioni:
GAL LE MACINE SCARL, in liquidazione, che ha come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o della regione, per cui si applica la disciplina transitoria di cui all'art. 26, comma 2, del D. Lgs. 175/2016 (quota di compartecipazione al capitale sociale è pari al 1,09%);
3. di comunicare l'esito della suddetta ricognizione attraverso l'applicativo Partecipazioni del PORTALE TESORO con cui il Dipartimento del Tesoro effettua annualmente la rilevazione delle partecipazioni pubbliche e dei rappresentanti delle Amministrazioni negli organi di governo di società ed enti, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90;
4. Di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo, ai sensi dell'art.23 comma 2 della L.R. n° 10/91;
5. tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo della determinazione sono depositati presso l'Ente Parco;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Geom. Rocco Marotta



Il sottoscritto funzionario incaricato delle pubblicazioni,
Visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che il presente DECRETO è stato pubblicato, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Ente ed è accessibile al pubblico. (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Accettura lì, 29.12.2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Roberta LABBATE

